

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 816-836)

all. 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29 / 03 / 2021

INDICE

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 - Norme di riferimento per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Art. 5 - Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 - Istruttoria
- Art. 8 - Conclusione del procedimento
- Art. 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 - Principali obblighi del concessionario di occupazione del suolo e del titolare dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari
- Art. 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.
- Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del Canone
- Art. 14 - Altre cause di decadenza
- Art. 15 - Rimozione delle occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 - Subentro
- Art. 17 - Rinnovo
- Art. 18 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 – Presupposto del Canone
- Art. 20 – Ambito di applicazione del Canone
- Art. 21 – Soggetto passivo
- Art. 22 – Soggetto attivo
- Art. 23 – Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del Canone
- Art. 24 – Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 – Modalità di applicazione del Canone e di determinazione della tariffa
- Art. 26 – Modalità di determinazione del Canone in base alla zona
- Art. 27 – Modalità di determinazione del Canone in base a tipologia e finalità
- Art. 28 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- Art. 29 – Riduzioni e maggiorazioni
- Art. 30 – Esclusioni

- Art. 31 – Esenzioni
- Art. 32 – Termini per il versamento del Canone
- Art. 33 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 34 – Maggiorazioni ed indennità
- Art. 35 – Rateazioni
- Art. 36 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 37 – Mercati e fiere
- Art. 38 – Contenzioso
- Art. 39 – Trattamento dei dati personali

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 40 – Gestione del servizio
- Art. 41 – Impianti di proprietà del Comune. Superfici di affissione
- Art. 42 – Canone sul servizio affissioni
- Art. 43 – Tariffe e maggiorazioni
- Art. 44 – Riduzione del Canone
- Art. 45 – Esenzioni dal Canone
- Art. 46 – Numerazione degli impianti
- Art. 47 – Modalità per il servizio affissioni
- Art. 48 – Vigilanza sulle affissioni e sanzioni amministrative

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 – Norme transitorie
- Art. 50 – Entrata in vigore

**PARTE PRIMA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce il Canone ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Besana in Brianza, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, e alle occupazioni senza concessione dei medesimi spazi e aree private sulle quali sia costituita la servitù di pubblico passaggio;
Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché inerenti al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, ed ogni altra norma di tale rango, in quanto compatibile.

ARTICOLO 2

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino sia che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprasuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), se insistenti su luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, o visibili da esso, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, salvo quanto disposto al successivo comma 4.
Devono inoltre essere corredate da un nulla osta dell'ente proprietario della strada se sono collocate all'interno del centro abitato e se insistono su una strada statale, regionale o provinciale, o sono visibili da essa, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del Codice della Strada.
4. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria di cui al precedente capoverso sia collocata al di fuori del centro abitato su strade non comunali, il Comune rilascia un nulla osta all'esposizione su istanza dell'ente proprietario della strada, che rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. .53 c. 1 lett. c) del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli ad uso privato di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma che risultino visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
6. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza comunale al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative.
Qualora le convenzioni non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
7. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (o anche un nulla osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune.
La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo.
Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
Qualora la concessione o autorizzazione non sia successivamente rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero per la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 19 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 3

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato dall'ufficio SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) individuato ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160, inserito nell'organigramma comunale all'interno del Settore Tecnico, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o dell'impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto giuridico cui è affidata la gestione in concessione, o in appalto di servizi, del Canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché alle eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), di cui al comma 1 del presente articolo, o residualmente ad altro sportello specificamente indicato per ciascun procedimento.

Il soggetto gestore del Canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni.

Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento, in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del Canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o con l'impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire l'istruttoria, partecipandovi, ove necessario, anche telematicamente.

Lo stesso sistema di comunicazione può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e per l'approvazione del provvedimento finale all'esito del procedimento.

6. Il gestore del Canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

ARTICOLO 4

NORME DI RIFERIMENTO PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo si fa riferimento al Piano Generale degli Impianti pubblicitari, qualora approvato, non obbligatorio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ai sensi dell'art. 1 c. 821 lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in combinato disposto con l'art. 23 c. 1 del presente Regolamento.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, ed è articolato in due parti:
 - a) la prima parte enumera gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna e ne individua le tipologie autorizzabili, che comprendono insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, pannelli luminosi caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico in modo da garantire la

variabilità del messaggio e la sua visione intermittente, lampeggiante o simile, striscioni, festoni, scritte e disegni fumogeni mediante aeromobili, lancio di manifestini, palloni frenati o simili, pubblicità in forma ambulante con distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario, persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, pubblicità fonica, elenca le tipologie di mezzi pubblicitari vietati, fissa il numero massimo degli impianti autorizzabili per tipologia e la loro superficie;

- b) la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni e la loro superficie
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
 4. È vietata la realizzazione di nuovi impianti pubblicitari in assenza di un organico piano di regolamentazione pubblicitaria.
 5. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta protratta oltre le 24 ore da parte dei veicoli di cui agli artt. 54 comma 1 lett. g) e 56 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui agli artt. 203 comma 2 lett. q) e 204 comma 2 lett. a) b) ed s) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, compresi vele e carrelli.
Detti veicoli, se in sosta protratta oltre le 24 ore su area pubblica o su area privata, qualora visibili da area aperta al pubblico transito dovranno essere muniti di idonea autorizzazione al pari di qualsiasi altro mezzo pubblicitario temporaneo, oppure i messaggi pubblicitari, diversi dalle indicazioni di cui all'art. 31 c. 1 lett. v) del presente Regolamento, dovranno essere rimossi od oscurati in modo tale da essere privati di efficacia.
La pubblicità effettuata dai medesimi veicoli in sosta fino alle 24 ore è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 c. 1 del D. Lgs. 285/1992 e delle distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 485/1992.
 6. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

ARTICOLO 5

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune, o residualmente ad altro sportello indicato sul sito comunale per ciascuno specifico procedimento.
La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del Codice Fiscale e, se esistente, della Partita Iva, del telefono, della mail, della PEC e di ogni altro dato utile a identificarlo e a comunicarvi;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti ad essa, la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante

l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;

- c) l'estensione espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione, ed a maggiorazioni nella misura stabilita dall'ufficio responsabile del procedimento che fossero dovute a effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, e che non siano già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione.

Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- planimetria quotata in scala non inferiore a 1:100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine o collegio;
- documentazione fotografica;
- progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine o collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dal comma 3 dell'art. 53 del DPR 16 dicembre 1992, n.495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune, o residualmente ad altro sportello specificamente indicato per ciascun procedimento.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del Codice Fiscale e, se esistente, della Partita Iva, del telefono, della mail, della PEC e di ogni altro dato utile a identificarlo e a comunicarvi;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:
 - I) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - II) bozza di progetto dalla quale risulti un prospetto a sezione (scale 1:20 o 1:50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - III) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - IV) per gli impianti luminosi, o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche, ai fini del presente regolamento, una occupazione di spazi ed aree pubbliche la domanda, contenente i diversi elementi, è presentata in forma unica per ambedue i presupposti del Canone che vi vengono integrati.
 7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento amministrativo, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria, e viene surrogata da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il Canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi in cui vengano realizzate forme di comunicazione pubblicitaria tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari, se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e delle vigenti norme non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ARTICOLO 6

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il termine entro il quale il procedimento di concessione o di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi termini diversi e di maggior estensione che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a novanta giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine per la definizione del procedimento determina la concessione alla occupazione degli spazi o aree, o l'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria nelle forme analoghe a quelle descritte all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

ISTRUTTORIA

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella

documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda nel termine perentorio di cui al successivo comma 3.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, verificata la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ARTICOLO 8

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata la fase procedimentale comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del provvedimento finale di concessione o di autorizzazione, ovvero del provvedimento finale di diniego della stessa o delle stesse.

ARTICOLO 9

RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo e di ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento, ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'ufficio tecnico, di cui al successivo comma 2;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del Canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche.

L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del Canone.

Essa è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della

conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, ove prevista dalla legge.

ARTICOLO 10

CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo pubblico, in stretta analogia con l'istanza di cui all'art. 5 c. 1 del presente regolamento deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del Canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, in analogia con l'istanza di cui all'art. 5 c. 4 del presente regolamento, deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del Canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della sua consegna al destinatario, o ad un suo delegato, da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o da parte del gestore del Canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del Canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni, da considerare giornalieri ai fini dell'applicazione del Canone.

ARTICOLO 11

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO, E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. È fatto obbligo al concessionario di occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo e al titolare dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto altresì obbligo al concessionario o al titolare dell'autorizzazione di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

In caso di inerzia, potranno essere applicate maggiorazioni del Canone dovute agli effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, nella misura stabilita dall'ufficio tecnico comunale.

4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o da arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario o il titolare dell'autorizzazione deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione.

Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 12

REVOCA E MODIFICA. RINUNCIA.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario, in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del Canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non fruito, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione.
Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del Canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione.
Per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate, il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.
La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del Canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 13

DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del Canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del Canone comunica, al soggetto tenuto al pagamento, gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà considerato automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione nei termini di cui all'art. 32, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga, esse si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.

ARTICOLO 14

ALTRE CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del titolare dell'autorizzazione o di altri soggetti passivi in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- c) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei sette giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) venir meno delle condizioni che costituivano presupposto per il rilascio;
 - e) mancato ritiro del provvedimento e mancato versamento contestuale al ritiro del relativo Canone entro venti giorni dalla data del rilascio del provvedimento;
 - f) mancata installazione dell'esposizione pubblicitaria entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione o dell'autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari e alla copertura delle esposizioni pubblicitarie, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi.
- In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ARTICOLO 15

RIMOZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate, o effettuate in difformità dall'autorizzazione rilasciata, per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione nelle forme descritte agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.
2. Il costo della rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il Canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, fino alla completa rimozione dell'occupazione o esposizione non autorizzata nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive.

ARTICOLO 16

SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria, ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre quindici giorni dalla data del trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione un'istanza con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella nuova istanza devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone non ancora versato dal suo dante causa. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione, qualora gli obblighi relativi al Canone per la concessione o l'autorizzazione non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 17

RINNOVO

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, motivando la richiesta.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità di cui all'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda di rinnovo segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone
6. Ai fini della determinazione del Canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 18

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. L'ufficio responsabile del procedimento di autorizzazione o concessione o il soggetto gestore del Canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del Canone ovvero della prima rata, in caso di pagamento frazionato, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del Canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del Canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del Canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del Canone provvede anche alla registrazione e gestione, come sopra indicato, delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di mera comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta reso da parte del Comune ad altre amministrazioni.

ARTICOLO 19

PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Sono presupposto del Canone:
 - a) le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, ai sensi della lett. a) del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 1 del presente regolamento;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, ai sensi della lett. b) del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 1 del presente regolamento.

ARTICOLO 20

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il Canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura, anche se effettuate senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze, e comunque alle occupazioni realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti quando sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi, ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile.
2. Il Canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 Codice civile) o attraverso la dicatio ad patriam mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo o indiscriminato.
3. Il Canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del Canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, oppure su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. L'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di

messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 21

SOGGETTO PASSIVO

1. Il Canone per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione, o dal fatto materiale.
2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, rilasciata nelle modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, o da colui nell'interesse del quale sia stata resa la dichiarazione, effettuata nelle forme di cui all'art. 5 c. 9 del presente regolamento, ove da esso prevista, ovvero, in mancanza, dal soggetto che diffonde i messaggi pubblicitari in modo abusivo, restando in ogni caso obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso vi siano contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del Canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile, fatto salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 22

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del Canone è il Comune di Besana in Brianza.
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone.
Il funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notifica delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi del comma 179 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune di Besana in Brianza, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione, ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del precitato D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del Canone, ivi compresi i servizi sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi del comma 179 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la riscossione, anche coattiva, del Canone stesso, delle indennità e delle sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 del presente articolo spettano al concessionario incaricato, ferme restando le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, relativamente al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

5. Nel caso di gestione in concessione, l'ufficio comunale cui afferisce il funzionario o il dirigente che rilascia l'autorizzazione o la concessione vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

ARTICOLO 23

CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il Comune di Besana in Brianza, alla data del 31 dicembre 2019, risulta avere una popolazione residente di 15.502 abitanti.
Con periodicità annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine della classificazione del Comune e dell'individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa in base alla quale si applica il Canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie del mezzo di diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato delle superfici delle esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato, ed al mezzo metro quadrato per le frazioni di esso oltre il primo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area, nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità dell'occupazione;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

ARTICOLO 24

DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni di suolo di cui all'art. 1 del presente regolamento a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di suolo di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, o di una dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate annuali laddove risultino effettuate per periodi superiori a novanta giorni.

ARTICOLO 25

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE E DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Canone per l'occupazione del suolo di cui all'art. 1 del presente regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
Per le occupazioni di soprasuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il Canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Il Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 1 del presente regolamento è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il Canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il Canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il Canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi esclusivamente per il primo anno di applicazione.
La misura complessiva del Canone per le occupazioni e per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali è determinata dalla tariffa standard, ai sensi del comma 826 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, moltiplicata per i metri quadrati di occupazione, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa standard ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale.
La misura del Canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi di rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria ai sensi del comma 831 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del Canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi del comma 3 dell'art. 46 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

10. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il Canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

12. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,08 al metro quadrato per giorno.

13. Le tariffe del Canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
14. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del Canone annuale per somme inferiori ad € 12,00 e del Canone temporaneo per somme inferiori ad € 3,00.

ARTICOLO 26

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

1. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie, tranne le affissioni, il territorio comunale è composto da una zona singola.
Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone per le affissioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in due categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile., secondo l'allegato A) al presente regolamento, sulla base del quale, alle tariffe di cui all'articolo 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in due categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile. Sulla base di quanto indicato nell'allegato B), alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 27

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE A TIPOLOGIA E FINALITÀ

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona singola di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPI DI MEZZI PUBBLICITARI – ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ

DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPI DI OCCUPAZIONE – DUE ZONE
Descrizione
SUOLO GENERICO ZONA/CATEGORIA 1
SUOLO GENERICO ZONA/CATEGORIA 2
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR – SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

ARTICOLO 28

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima sei anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro novanta giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il Canone calcolato nell'ammontare di cui alle lettere a) e b) del presente comma è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
Il relativo Canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il Canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ARTICOLO 29

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%; nel caso in cui i messaggi indichino anche persone, ditte o società che hanno contribuito all'attività di tali soggetti si applica comunque la precitata riduzione;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%; nel caso in cui i messaggi indichino anche persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione di tali manifestazioni si applica comunque la precitata riduzione;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - e) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
 - g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;

- h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - i) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50% se in seconda categoria, e si applicano le tariffe ordinarie se in prima categoria;
 - k) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - l) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%.
Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - m) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - n) Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 12 ore si applica una riduzione del 50%.
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, e si calcolano in successione.
3. Con riferimento alle tipologie di occupazione di suolo pubblico enumerate nel presente comma, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

ARTICOLO 30

ESCLUSIONI

- 1. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 2. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni di aree appartenenti al Demanio dello Stato, al Patrimonio disponibile del Comune, nonché per quelle effettuate su strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
- 3. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4. Non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni di suolo che in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 5. Non si fa luogo all'applicazione del Canone sulle occupazioni realizzate con passi carrabili o accessi a raso di cui all'art. 25 c. 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 31

ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da ONLUS e/o associazioni ed enti senza fini di lucro patrocinate dal Comune per finalità specifiche ed esclusive di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) le occupazioni del commercio ambulante itinerante per soste fino ai 60 minuti;
- i) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- m) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a quattro ore;

- o) le occupazioni di spazi e aree pubbliche tramite punti di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da fonte rinnovabile, fermo restando che restano esonerati gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimangono nella disponibilità del pubblico, e che la verifica dell'insussistenza del diritto all'agevolazione a seguito di controlli darà luogo alla richiesta del pagamento del canone per l'intero periodo dell'agevolazione, maggiorato di una sanzione del trenta per cento, nelle modalità previste dall'art. 33 commi 6 e 7 del presente regolamento;
- p) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, nonché i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- q) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r) gli avvisi al pubblico:
 - I. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, relativi all'attività svolta;
 - II. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, e le tabelle esposte all'esterno delle menzionate stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- t) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- u) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- v) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- w) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato;

- x) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - y) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - z) gli striscioni esposti da Enti del Terzo Settore, come definiti all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e che secondo il proprio Statuto non perseguono fini di lucro, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 82 c. 7 del medesimo Decreto sul Terzo Settore, purché l'attività di tali Enti persegua le finalità del Comune di Besana in Brianza, come enucleate nel Titolo XIV dello Statuto Comunale;
 - aa) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepite esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso
2. Ai fini delle esenzioni di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio

ARTICOLO 32

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del Canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare; a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione o autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione, ove prevista, il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno cui esso si riferisce.
Per il 2021, anno di prima introduzione, la scadenza del versamento è fissata al 31 maggio 2021 per il Canone che abbia come presupposto le occupazioni di suolo di cui all'articolo 19 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, mentre è fissata al 30 aprile 2021 per il Canone che abbia come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 19 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a

rete, è tenuto ad effettuare il versamento del Canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive, sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del Canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione del numero delle utenze.

6. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'unità per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
Qualora l'importo del Canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, ovvero con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

ARTICOLO 33

OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari prive della autorizzazione comunale, o realizzate senza che sia stata presentata la dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive.
Sono considerate altresì abusive le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dalla dichiarazione presentata, ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggano oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, con la ripetizione per i soggetti di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante, o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo, in misura pari al Canone che si sarebbe dovuto versare se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%.

Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la loro decorrenza si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. In caso di occupazione abusiva o di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, realizzata ovvero beneficiata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e i soggetti che diffondono messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati; tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.
6. Per le occupazioni e per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Fuori dei casi di contestazione immediata, il gestore del Canone provvede a notificare la contestazione della violazione, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il gestore del Canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 34

MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ

1. L'omesso versamento del Canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di Canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo pari al doppio del Canone ai sensi dell'art. 1 c. 821 lett. h) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso avente ad oggetto il Canone di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione nelle modalità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Alla decadenza della concessione consegue che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari vengano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 33 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del Canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione o concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di Canone, si applicano gli interessi, comunque maggiori o uguali a zero, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del pagamento del Canone.

ARTICOLO 35

RATEAZIONI

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione del mancato pagamento del Canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è allora immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

ARTICOLO 36

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Canone entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso ne interrompe i termini di prescrizione.
2. Il rimborso dell'importo non dovuto di cui al comma 1 è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso del Canone annuale per somme inferiori a € 12,00 e del Canone temporaneo per somme inferiori ad € 3,00.

4. Il titolare di un credito tributario a titolo di Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (Tosap) o di Imposta Comunale sulla Pubblicità (Icp) o per Diritti sulle Pubbliche Affissioni (Dpa) ovvero di un credito patrimoniale per il Canone di cui al presente Regolamento, per il quale il Comune di Besana in Brianza è soggetto attivo, può richiedere, in alternativa al rimborso, con specifica istanza da presentarsi nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, di effettuare il pagamento di quanto dovuto al Comune di Besana in Brianza per il Canone di cui al presente Regolamento, per annualità successive a quella in cui è sorta la propria posizione creditoria, mediante compensazione totale o parziale del proprio credito con il Canone maturando, nei termini di cui ai successivi commi 6 e 7.

La presentazione tempestiva dell'istanza di compensazione ne interrompe i termini di prescrizione.

5. Qualora il Canone sia gestito in economia l'istanza di compensazione va presentata all'Ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione presupposta alla debenza del Canone, o che ha ricevuto la dichiarazione ove prevista, laddove l'autorizzazione non sia necessaria. Qualora la riscossione del Canone sia stata affidata ad un gestore esterno l'istanza va inoltrata al Concessionario per la riscossione del Canone.
6. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine annuale per il pagamento del Canone che il creditore intende compensare in tutto o in parte.
7. Il Funzionario responsabile del Canone, da individuarsi con i criteri di cui all'art. 22 del presente Regolamento, sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute autorizza la compensazione, se dovuta, entro il termine di 30 giorni.
Tale compensazione opera a valere sul Canone dell'annualità successiva se l'istanza è stata presentata entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero sul Canone della seconda annualità successiva in caso contrario.
8. Non si procede alla compensazione del Canone annuale per somme inferiori a € 12,00 e del Canone temporaneo per somme inferiori ad € 3,00.

ARTICOLO 37

MERCATI E FIERE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo Canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato, ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 38

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone di cui al presente Regolamento restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ARTICOLO 40

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Besana in Brianza mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Besana in Brianza garantisce in ogni caso agli interessati l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

ARTICOLO 41

IMPIANTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. SUPERFICI DI AFFISSIONE

1. La superficie minima complessiva per le affissioni è di metri quadrati 40 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 159 corrispondente al 27% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 442 corrispondente al 73% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette può essere stabilita dal piano delle pubbliche affissioni, non obbligatorio nei Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti ai sensi dell'art. 1 c. 821 lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 42

CANONE SUL SERVIZIO AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione del servizio il Canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversificata per le due zone di cui all'allegato A). Sulla base della ripartizione territoriale indicata nell'allegato A), alle tariffe di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta

Comunale:

TIPI DI AFFISSIONI – DUE ZONE
Descrizione
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ
AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. 70X100
AFFISSIONI ZONA 2 MANIF. > 1 MQ
MAGGIORAZIONE PER URGENZE

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
4. Il Canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 del presente articolo 41, applicata per foglio e giorno di esposizione.

ARTICOLO 43

TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il Canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.
3. Il Canone è maggiorato del 20% per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni di superficie superiore ad 1 mq.

ARTICOLO 44

RIDUZIONE DEL CANONE

1. La riduzione del Canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione di cui al successivo art. 45;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, di cui all'art. 46 c. 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 45

ESENZIONI DAL CANONE

1. L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera e) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare nell'istanza la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione risulti obbligatoria
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera f) il soggetto richiedente deve allegare all'istanza copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente

ARTICOLO 46

NUMERAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e con un logo della ditta proprietaria o utilizzatrice, contenuto nella misura di cm. 30x15.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio cui sono dedicati.

ARTICOLO 47

MODALITÀ PER IL SERVIZIO AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta presentata dall'istante con le modalità indicate dal gestore del Canone, ovverosia dall'Ente in caso di gestione diretta o dal Concessionario in caso di affidamento esterno.
2. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a cinque giorni.
3. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster di metri 6 x 3 è di quattordici giorni.
4. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del Canone che

è annotato in apposito registro in ordine cronologico.

5. I manifesti devono essere consegnati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, e vengono collocati dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del Canone.

Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza maturazione di alcun diritto ad un rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione.

6. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
7. L'affissione decorre dal giorno in cui la posa dei manifesti è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del Canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni a decorrere dalla data richiesta, il gestore del Canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
11. Il committente può richiedere una sola volta per affissione che la data di decorrenza già prenotata venga posticipata o anticipata.

Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del Canone entro dieci giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

12. Il gestore del Canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
13. Per l'esecuzione del servizio di affissione per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del Canone, con un minimo di euro 30 per ciascuna commissione.
14. Il gestore del Canone mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ARTICOLO 48

VIGILANZA SULLE AFFISSIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il gestore del Canone e la Polizia Locale, in virtù della generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni.

Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del Canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 46 comma 13 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33 del presente regolamento.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 49

NORME TRANSITORIE

1. Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29 gennaio 2020, nonché la tariffa dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 16 gennaio 2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento, ai rimborsi e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché la tariffa della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 16 gennaio 2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento, ai rimborsi e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul Canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di Canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – Diritto sulle Pubbliche Affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del Canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di preesistente affidamento a terzi di una o più delle entrate tributarie sostituite dalla presente entrata patrimoniale, la gestione del Canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche o dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal Canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 50

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53 c. 16.